DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Art. 7

Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale e' rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3. La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in contitolarita' alle stesse condizioni di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1986, non più in vigore dal 11 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
Estremi	Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Capo	III — Disposizioni sulla coltivazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-ricerca-e-della-coltivazione-delle-risorse/art-7-concessione-di-coltivazione-per-risorse-geotermiche-di-interesse/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it